

Interrogativi

PERCHÉ L'ASSOCIAZIONE DEI MAGISTRATI MINORILI APPOGGIA L'ISTITUZIONE DEL GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA?

Siamo alle solite iniziative inconcludenti, anzi fuorvianti. Si inventano strumenti che non servono o la cui utilità è estremamente limitata, mentre non si affrontano i problemi del disagio alla radice e cioè intervenendo non solo sugli effetti, ma anche e soprattutto sull'eliminazione o almeno sulla riduzione delle cause.

Ci riferiamo nuovamente (1) al disegno di legge n. 2008 presentato l'11 dicembre 2008 alla Camera dei Deputati dai Ministri Carfagna, Fitto, Tremonti, Sacconi e Gelmini per l'istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e al parere favorevole espresso dal Comitato di Presidenza dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e la famiglia (2) nonostante che il detto Garante non abbia alcuna possibilità di obbligare gli enti pubblici a fornire ai minori le prestazioni indispensabili per assicurare una loro crescita accettabile.

Infatti il Garante nazionale e quelli regionali e locali, di fronte alle carenze dei servizi, comprese quelle che incidono negativamente sullo sviluppo dei fanciulli, possono soltanto presentare solleciti, come possono fare i magistrati e qualsiasi altro cittadino.

Il ruolo dei succitati Garanti è del tutto analogo a quello dei Difensori civici che, a parte alcune lodevoli eccezioni (ad esempio della Regione Piemonte), non hanno dato alcun aiuto agli anziani cronici non autosufficienti per quanto concerne il loro diritto alle cure sanitarie malgrado la presenza di leggi adeguate.

Il medesimo giudizio negativo vale in merito alle illegittime richieste di denaro (complessivamente alcuni milioni di euro all'anno) avanzate dalle Regioni e dai Comuni ai congiunti degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti e dei soggetti con handicap in situazione di gravità.

Le carenze dei servizi

Coloro che operano nel settore socio-assistenziale, e quindi anche i magistrati minorili, conoscono quotidianamente le deleterie conseguenze delle carenze dei servizi, carenze determinate in primo luogo dall'esiguità dei finanziamenti dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.

Per quanto riguarda il Fondo nazionale per le politiche sociali il Governo ha deciso di ridurlo nella misura di ben il 70%!

Iniziative promozionali

È altresì noto che quasi sempre i provvedimenti favorevoli alla fascia più bisognosa della popolazione sono stati e sono approvati a seguito di iniziative di denuncia, di proposta e di pressione da parte delle organizzazioni di base.

Una prova eloquente è data dalla riduzione dei minori ricoverati in strutture di assistenza a carattere di internato (dai 310mila del 1960 agli attuali 20mila) causata soprattutto (3) dal riconoscimento del diritto alla famiglia dei fanciulli «*privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi*» com'era stato sancito dalla legge 431/1967 sull'adozione speciale, iniziativa promossa dall'Anfaa (Associazione famiglie adottive e affidatarie), con il sostegno anche dell'Associazione dei giudici minorili.

Assenza di diritti esigibili

Le nefaste conseguenze della mancanza di diritti esigibili da parte dei nuclei familiari in difficoltà emergono in modo incontrovertibile dall'esame delle leggi.

Ad esempio l'affermazione contenuta nell'articolo 1 della legge 184/1983 «*Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia*» è assai importante ma, non essendo prevista prestazione obbligatoria da parte degli enti gestori delle attività socio-assistenziali, inevitabilmente resta una vuota dichiarazione di principio.

Come rileviamo da anni, la succitata legge 184/1983, dopo aver asserito che «*le condizioni di indegenza dei genitori o del genitore esercente la patria potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia*», precisa che gli interventi di sostegno ai nuclei in difficoltà sono disposti dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali «*nel limite delle risorse disponibili*».

È quindi ammesso (diremmo quasi consigliato) di stanziare somme anche molto limitate per dare una corretta attuazione della legge in oggetto.

Ne consegue che se la madre del minore è totalmente inabile al lavoro a causa della gravità dell'handicap da cui è stata colpita, anche se non possiede altre risorse economiche, ha solamente il diritto di ricevere dallo Stato la miserrima pensione di 255,13 euro al mese.

È altresì evidente che i Garanti altro non possono fare che segnalare al Governo e al Parlamento che con tale importo nessuna persona con handicap può vivere e tantomeno allevare, istruire ed educare i figli, com'è prescritto dal Codice civile.

Ciò premesso poniamo **due domande all'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia**:

1. con l'istituzione dei Garanti nazionali, regionali e locali per l'infanzia e l'adolescenza non si creano sovrastrutture inutili (4) e molto costose che provocano vane attese da parte dei nuclei in difficoltà, nonché ulteriore sfiducia delle organizzazioni sociali e della popolazione più attenta al futuro dei fanciulli?

2. perché non provvede ad individuarne gli interventi fondamentali nel settore socio-assistenziale e ne promuove il riconoscimento come diritti esigibili, anche sull'esempio della legge della Regione Piemonte n. 1/2004 e delle delibere di recepimento degli Enti gestori dei Consorzi intercomunali aventi come capofila i Comuni di Collegno, Grugliasco, Ivrea, Orbassano e Settimo Torinese? (5).

(1) Cfr. l'articolo "Serve il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza per i minori ai quali la legge non riconosce alcun diritto?", *Prospettive assistenziali*, n. 165, 2009.

(2) Cfr. l'articolo "Sui Garanti nazionali e regionali per l'infanzia e l'adolescenza", *Minorigiustizia*, n. 2, 2009.

(3) Una parte della riduzione dei minori istituzionalizzati è dovuta al calo delle nascite. La legge 431/1967 ha anche determinato un incremento delle prestazioni di sostegno ai nuclei familiari in difficoltà, in alternativa al precedente imperante ricovero in istituto.

(4) Cfr. ad esempio l'articolo di Benedetto Verrini "Niente fondi né poteri: ma che Garante è?", *Vita*, 9 ottobre 2009.

(5) Si veda l'articolo "Delibera del Consorzio tra i Comuni di Collegno e Grugliasco per l'introduzione dei diritti dei destinatari degli interventi socio-assistenziali", *Prospettive assistenziali*, n. 153, 2006.